

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4068 del 21/10/2016
Oggetto	Art. 278 comma 1 lettera c) D.Lgs 152/06 e s.m.i. ; Atto di revoca della autorizzazione n. 414 del 17/09/2012 prot. n. 88843/12 rilasciata a NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di larve di mosca carnaria svolta in Comune di Predappio (FC), Podere Castrantico.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4188 del 21/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 278 comma 1 lettera c) D.Lgs 152/06 e s.m.i. – **Atto di revoca** della autorizzazione n. 414 del 17/09/2012 prot. n. 88843/12 rilasciata a **NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello** per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di larve di mosca carnaria svolta in Comune di **Predappio (FC), Podere Castrantico**.

## IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 59/13 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale";

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

Vista la D.G.R. n. 2170 del 21 dicembre 2015;

Vista l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 414 del 17/09/2012 prot. n. 88843/12 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello, avente sede legale in Comune di Predappio (FC), Podere Castrantico, per l'attività di allevamento di larve di mosca carnaria e produzione di ammendante negli impianti ubicati in Comune di Predappio (FC), Podere Castrantico;

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Predappio prot. n. 1095 del 13/08/16, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2016/12163 del 16/08/16, nella quale si segnala che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 18/05/16 presso lo stabilimento della Ditta in oggetto, unitamente ai medici veterinari della Azienda USL della Romagna, si è riscontrata la violazione della prescrizione n. 1 della succitata autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 414 del 17/09/12, di seguito riportata:

- 1) *fino a quando l'azienda non avrà realizzato l'impianto di compostaggio per il trattamento del carniccio esausto, la Ditta dovrà dotarsi di cassone a tenuta con chiusura ermetica per lo stoccaggio del carniccio esausto. Detto cassone dovrà essere mantenuto costantemente chiuso. Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività l'azienda dovrà inviare copia di contratto con ditta autorizzata al ritiro di detto materiale alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, per ogni smaltimento, entro le successive 24 ore, l'azienda dovrà inviare copia del relativo documento di trasporto per posta o a mezzo fax alla Provincia e ad ARPA (0543/447276 – 0543/451451);*

Tenuto conto che nella nota di cui sopra si evidenzia che al momento del sopralluogo il prescritto cassone ermetico non era presente ed in uso in azienda;

Dato atto che nella medesima nota del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Predappio sono segnalate ulteriori violazioni, fra le quali quella di seguito riportata:

- *"Violazione p.e p. art. 256 comma 1° lett. A, in relazione all'art. 256 comma 2° del D.L.vo 152/06, per avere in qualità di impresa detenuto in condizioni di deposito incontrollato rifiuti costituiti da carniccio esausto prodotto dall'allevamento di larve di mosca carnaria per la produzione di esche da pesca, senza smaltirlo in conformità al Reg. CE 1069/2009 quale S.O.A, né come sotto prodotto ex art. 184 bis del D.L.vo 152/06, realizzando così un deposito incontrollato ovvero uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, anche al di fuori del sito di produzione, in assenza delle autorizzazioni/iscrizioni previste e oltre i limiti quantitativi e temporali previsti dalle leggi vigenti in materia;"*

Visto che con nota prot. n. 9296 del 31/08/2016, acquisita al prot. di Arpae PGFC/12784 del 01/09/2016, il Comune di Predappio ha trasmesso l'Ordinanza sindacale n. 78 del 30/08/16, emessa nei confronti della Azienda NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello a seguito della segnalazione del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Predappio prot. n. 1095 del 13/08/16, per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie presso l'allevamento/produzione di esche vive quali larve di mosca carnaria sito in Predappio, Podere Castrantico;

Tenuto conto che nella Ordinanza sindacale succitata si ordina alla NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello, nella persona del legale rappresentante Sig. Camprincoli Nello, tra l'altro quanto di seguito riportato:

- *“entro 60 dalla notifica della presente ordinanza, lo vuotamento delle vasche contenenti il carniccio esausto e lo smaltimento del medesimo, come previsto da normativa vigente, ovunque presente (sia nello stabilimento, sia nel terreno di cui al foglio 56, parto 59 del NCT del Comune di Predappio, dando priorità a quello all'aperto per limitare l'inquinamento da dilavamento), nonché l'invio al Comune di Predappio della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento del carniccio medesimo tramite ditte autorizzate;*
- *entro 60 dalla notifica della presente ordinanza, il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'intera struttura e delle relative pertinenze, in conformità alle condizioni generali stabilite dai Regolamenti Comunitari e dai dispositivi locali richiamati in premessa”;*

Visto che con nota PGFC/2016/13542 del 14/09/16, inviata tramite raccomandata R.R., Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha comunicato a NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento di diffida ai sensi dell'art. 278 comma 1. del D.lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito della violazione della prescrizione n. 1 della autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 414 del 17/09/12 segnalata dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Predappio con nota prot. n. 1095 del 13/08/16;

Considerato che l'art. 278 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che l'autorità competente proceda, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

Visto che con nota prot. PGFC/2016/13560, inviata via PEC in data 14/09/2016, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, al fine di assumere il provvedimento di competenza, ha chiesto a Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, alla Azienda U.S.L. della Romagna - Sede di Forlì e al Comune di Predappio un parere che espliciti in maniera chiara se sussistono situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente che possano prevedere l'adozione di quanto previsto ai punti b) e c) dell'art. 278 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., precisando che *“in mancanza di specifica segnalazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, si intenderà che non sussistano le motivazioni necessarie per l'emanazione di un provvedimento ai sensi dell'art. 278 comma 1 punto b) o punto c)”;*

Preso atto che, in riscontro alla richiesta di parere di cui sopra, con nota prot. n. 10107 del 22/09/16 acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2016/13994, il Comune di Predappio ha comunicato quanto di seguito riportato: *“In relazione alla Vs. nota prot. 13560 del 14/09/16, di pari oggetto, si comunica che è stata emessa Ordinanza sindacale n. 78 del 30/08/16 per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie presso l'allevamento/produzione di esche vive quali larve di mosca carnaria sito in Podere Castrantico*

in loc. S. Savino a Predappio, già emessa con nota prot. 9296 del 31/08/16”, allegando copia della Ordinanza sindacale in questione;

Tenuto conto che dalla lettura della Ordinanza sindacale n. 78 del 30/08/16, ai fini della eventuale applicazione dei punti b) e c) dell’art. 278 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., emerge il seguente capoverso: “Dato atto che le gravi inadempienze di carattere igienico-sanitario e di non corretta gestione riscontrate nella conduzione dell’Azienda in argomento possono comportare un rischio ambientale e per la salute e l’igiene pubblica rilevanti”;

Dato atto che nella Ordinanza sindacale n. 78 del 30/08/16 è riportato, tra l’altro, anche quanto di seguito indicato:

- *“Richiamato l’atto di riconoscimento prot. 12953 del 12/12/07 rilasciato dal Comune di Predappio alla Ditta in indirizzo per lo svolgimento dell’attività di centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale (SOA) materiale di categoria 3 e categoria 2 di esclusiva origine avicola per la successiva produzione di larve di mosca carnaria destinate da pesca in Predappio loc. S. Savino Podere Castrantico;*
- *Vista la determinazione di sospensione del riconoscimento quale centro di raccolta di materiale di cat. 3 e cat. 2 di esclusiva origine avicola per la produzione di larve di mosca carnaria destinate ad esche da pesca, emessa dall’AUSL Romagna di Forlì - Dipartimento di Sanità Pubblica, pervenuta con pec in data 24/05/16 prot. 0113620”;*

Considerato che con mail del 30/09/16 Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha acquisito dalla U.O. Sanità Animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda USL della Romagna sede di Forlì, la determinazione prot. n. 2016/0113620/P del 24/05/16 di sospensione del riconoscimento alla NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello quale centro di raccolta di materiale di cat. 3 e cat. 2 di esclusiva origine avicola per la produzione di larve di mosca carnaria destinate ad esche da pesca;

Rilevato che nella succitata determinazione della Azienda U.S.L. della Romagna sede di Forlì sono adottati i provvedimenti di seguito riportati:

- *“determina di sospendere, con effetto immediato, l’atto di riconoscimento prot. 10966 rilasciato dal Comune di Predappio in data 21 settembre 2004 a favore della Ditta "Agricola Cortina di Camprincoli Nello" (ora "Nuova Agricola Cortina di Camprincoli Nello) per lo svolgimento dell’attività di centro di raccolta di materiale di categoria 3 e categoria 2 di esclusiva origine avicola per la successiva produzione di larve di mosca carnaria destinate ad esche da pesca in Predappio - Loc. San Savino - Podere Castrantico fino a quando non saranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie della intera struttura e delle relative pertinenze in conformità alle condizioni generali stabilite dai Regolamenti Comunitari e dai dispositivi locali richiamati in premessa;*
- *diffida il Sig. Camprincoli Nello, nato a Predappio il 12 giugno 1954 ed ivi residente in Via XXI aprile numero 6, nella sua veste di legale rappresentante della Ditta "Nuova Agricola Cortina di Camprincoli Nello":*
  - *dall’introdurre ulteriori sottoprodotti di origine animale (SOA) appartenenti a qualsiasi categoria;*
  - *dall’allestire e seminare ulteriori vasche di produzione di larve di mosca carnaria; fino a quando non saranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie della intera struttura e delle relative pertinenze in conformità alle condizioni generali stabilite dai Regolamenti Comunitari e dai dispositivi locali richiamati in premessa;*
- *consente al su indicato Sig. Camprincoli Nello di portare ad esaurimento le dodici (12) vasche (6 in funzione e 6 in corso di allestimento) attive al momento del sopralluogo del 18 maggio 2016 citato in premessa; lo svuotamento delle predette dodici vasche e di tutte le altre ancora contenenti carniccio esausto dovrà, comunque, avvenire entro la data del 15 giugno p.v.”;*

Evidenziato che dal succitato capoverso di cui alla Ordinanza sindacale n. 78 del 30/08/16, e dai contenuti dell'atto di sospensione dell'AUSL prot. n. 2016/0113620/P del 24/05/16, emerge pertanto che l'inosservanza della prescrizione 1) dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 414 del 17/09/12 contribuisce a determinare una situazione di pericolo per la salute e per l'ambiente;

Precisato che tale prescrizione era prevista anche al punto 5. della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con atto n. 159 del 26/04/2010 prot. n. 42764/10 dalla Provincia di Forlì-Cesena e che l'inosservanza di tale prescrizione da parte della Ditta aveva già portato all'adozione dell'atto di diffida n. 238 del 13/06/2011 prot. 63433/11 e poi all'adozione dell'atto n. 480 del 23/11/2011 prot. 113312/11 di revoca dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal momento che la Ditta non aveva provveduto a dotarsi del prescritto contenitore a tenuta con chiusura ermetica per lo stoccaggio del carniccio esausto;

Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra precisato, l'inosservanza della prescrizione di dotarsi di cassone a tenuta per lo stoccaggio del carniccio esausto risulta pertanto reiterata;

Considerato che le circostanze sopra esposte rendono pertanto necessario procedere con un atto di revoca dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 278 comma 1 punto c) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., anziché di semplice diffida come indicato nella lettera di avvio del procedimento PGFC/2016/13542 del 13/09/2016, dal momento che la reiterata inosservanza della prescrizione 1) contenuta nell'autorizzazione determina situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente;

Visto che con nota PGFC/2016/14730 del 06/10/16, inviata tramite raccomandata R.R., Arpae S.A.C. ha comunicato a NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., l'integrazione alla comunicazione di avvio del procedimento di diffida PGFC/2016/13542 del 13/09/2016 con avvio d'ufficio di un procedimento di revoca dell'autorizzazione n. 414 del 17/09/2012, ai sensi dell'art. 278 comma 1 punto c) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla adozione di un atto di revoca dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 414 del 17/09/2012 prot. n. 88843/12, ai sensi dell'art. 278 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione della reiterata inosservanza della prescrizione contenuta nell'autorizzazione che determina una situazione di pericolo per la salute e per l'ambiente;

Ritenuto altresì di non imporre prescrizioni in merito alla gestione della cessazione della attività a seguito della revoca dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, visto quanto già prescritto dal Comune di Predappio e dalla Azienda U.S.L. della Romagna sede di Forlì nei propri atti di competenza sopra citati;

Visto l'art. 278 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Elmo Ricci, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

**DETERMINA**

- **di revocare**, ai sensi dell'art. 278 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione n. 414 del 17/09/2012 prot. n. 88843/12, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di larve di mosca carnaria che la Ditta **NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello** svolge in **Comune di Predappio (FC), Podere Castrantico**, in conseguenza della reiterata inosservanza della prescrizione 1) contenuta nell'autorizzazione che determina una situazione di pericolo per la salute e per l'ambiente

Dà atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte Quinta del DLgs. 152/06 s.m.i. nonché di quanto disposto con il presente provvedimento.

Dà atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Dà atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Dott. Elmo Ricci, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni adottate dall'Autorità Giudiziaria competente.

E' fatto salvo anche quanto disposto dall'Ordinanza sindacale n. 78 del 30/08/16 e dalla Determinazione prot. n. 2016/0113620/P del 24/05/16 del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda USL della Romagna sede di Forlì relativa alla sospensione del riconoscimento quale centro di raccolta di materiale di cat. 3 e cat. 2

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULPS approvato con R.D. 27 luglio 19354, n.1265.

Precisa infine che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Notifica il presente provvedimento al **Sig Sig. Camprincoli Nello**, in qualità di rappresentante della azienda NUOVA AGRICOLA CORTINA di Camprincoli Nello, e lo trasmette in copia al Comune di Predappio, all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all'Azienda U.S.L. della Romagna - Sede di Forlì e al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Predappio, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**